



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 18 febbraio 2021
Rif RM 16.02.2021 // 6833
ACS NF/Ri
C 507 / S 2368

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 7 – 2021

del 16 febbraio 2021

relativo alla modifica della convenzione con il Cantone, rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni, concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

abbiamo il piacere di sottoporvi per approvazione la modifica della convenzione con il Cantone rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII.

1. Introduzione

La collaborazione tra il Dipartimento delle istituzioni e il Comune di Biasca in ambito di sicurezza ha radici molto profonde nel tempo.

Il primo messaggio municipale è stato il numero 4 del 21 febbraio 2000. A distanza di anni evidenziamo con piacere un estratto del messaggio nel quale veniva indicato che:

“Le caratteristiche della criminalità e dei principali fenomeni che interessano la sicurezza, impediscono oggigiorno di ragionare entro i limiti ristretti dei territori giurisdizionali di un comune.

La dimensione minima locale é infatti sempre più quella regionale. Questo é uno dei motivi per i quali l'intensificazione del lavoro in partenariato con le forze dell'ordine sia a livello cantonale, sia di altri comuni limitrofi, appare sempre più una necessità, sia dal profilo operativo, sia da quello di un razionale contenimento dei costi.

Per queste ragioni si sta facendo strada, in diversi comuni del cantone, l'idea di un'intensificazione della collaborazione che permetta un servizio di polizia più efficace in un ambito almeno regionale.”

Nel messaggio è pure contenuto il seguente passaggio importante: *“La polizia si dedica inoltre alla definizione di quelli che sono i compiti chiave di domani. E' infatti importante capire che la complessità delle diverse realtà sociali impone una definizione di questi compiti. In futuro,*

l'agente di polizia, dovrà sempre più diventare uno specialista della sicurezza. Questo gli impedisce di dedicarsi ad altre attività che fino ad oggi gli erano affidate (notifica di atti esecutivi, di citazioni, ecc.)."

In questo primo documento di più di 20 anni fa troviamo gli elementi di "visione regionale" e "razionale contenimento dei costi" che hanno caratterizzato la gestione della sicurezza nelle Tre Valli.

Negli anni sono poi intervenute delle modifiche alla convenzione e in particolare quelle sostanziali del 2015 (MM 20-2015) per adeguarsi alla Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali e quella del 2018 (MM 13-2018) dove oltre ad aggiornare il testo è stata inserita la parificazione dei compiti tra agenti di Polizia comunale e cantonale. Gli elementi dell'ottimizzazione delle risorse e del conseguente contenimento dei costi sono stati comunque i cardini attorno cui si sono sviluppate le modifiche.

I buoni rapporti tra i due enti hanno permesso di trovare delle soluzioni innovative nel settore della sicurezza. Uno degli esempi è sicuramente la parificazione dei compiti tra gli agenti della Polizia cantonale e quelli della Polizia comunale. La convenzione ha permesso infatti agli agenti di Polizia comunale, specie quelli formati nella scuola unificata a partire dal 1999, di applicare tutte le conoscenze apprese durante la formazione. Questo aspetto negli anni ha permesso l'assunzione di agenti di polizia formati presso altri comuni ma desiderosi di applicare tutto quanto appreso durante la scuola e non limitati, nell'esercizio della loro funzione, da un regime di competenze che li obbligava troppo spesso a passare il testimone ai colleghi della Cantonale non appena il lavoro svolto non rientrasse più nei limiti in cui potevano operare.

In generale, il Municipio ha sempre espresso un giudizio positivo sulla collaborazione con il Cantone perché ha permesso di unire gli effettivi cantonali e comunali, di per sé e ciascuno per sé ridotti, sotto una conduzione unica (il Capoposto della Polizia cantonale) e con ciò di ottimizzare la risposta alle esigenze della popolazione con costi contenuti anche per il nostro Comune.

Il Coronavirus, oltre a sconvolgere la normalità delle nostre giornate, ha avuto e avrà delle conseguenze per le finanze degli enti pubblici. La soluzione adottata nella nostra regione e il progetto che sarà illustrato nel presente messaggio sono dei segnali concreti di utilizzo parsimonioso delle risorse finanziarie a disposizione. In questo periodo storico particolare è pertanto importante dare questi segnali verso la popolazione e anzi, Comune e Cantone, dovrebbero concertare altri settori in cui collaborare attivamente per fornire delle prestazioni alla popolazione contenendo le spese.

2. La situazione organizzativa attuale

Attualmente l'organizzazione del corpo di polizia e la sua gestione compete al Capoposto del posto di Biasca, sottufficiale superiore della Polizia cantonale. I Municipi dei comuni delle Tre Valli non possono dare delle direttive agli agenti ma devono relazionarsi con il responsabile operativo.

Gerarchicamente egli è subordinato alla linea della Polizia cantonale e non deve riferire a nessun Municipio della Regione. Il coordinamento regionale avviene invece tramite la Consultiva sulla sicurezza, diretta da un municipale di Biasca, sede polo.

E' però corretto evidenziare che in questi anni i capiposto che si sono succeduti hanno sempre cercato di assecondare le richieste di intervento formulate dai Municipi. Purtroppo le necessità possono essere contrastanti e, considerato il numero di agenti a disposizione, essi hanno dovuto valutare e definire le priorità di intervento.

Per gli agenti abbiamo due regimi contrattuali diversi perché sottostanno a regolamenti diversi: quelli cantonali sottostanno alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e i relativi regolamenti di applicazione mentre quelli comunali al Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Biasca.

Fondamentalmente gli agenti di polizia comunale si ritrovano pertanto con due superiori diversi: il Municipio di Biasca quale datore di lavoro e il Capoposto quale direttore operativo.

Nel 2017 è entrato in vigore il Regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei Corpi di Polizia cantonale e comunali (RUGraS). Lo scopo del regolamento è di rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le polizie comunali come pure tra queste e la polizia cantonale, definendo parametri e condizioni armonizzati in materia di gradi e stipendi per tutti i Corpi. Il Comune di Biasca ha uniformato i gradi e gli stipendi degli agenti comunali al 1 gennaio 2018, ma nonostante ciò restano delle differenze (es. orari di lavoro, giorni di congedo, cassa pensione, ecc).

Dal 1. gennaio 2020 anche gli agenti di Faido sottostanno al ROD di Biasca e questo facilita la gestione del corpo.

Attualmente presso il Posto di Biasca (considerando anche il Posto secondario di Faido) abbiamo 11 agenti di Polizia comunale, 1 assistente di Polizia e 12 agenti di Polizia cantonale.

3. La dotazione di personale secondo l'attuale convenzione

L'attuale convenzione siglata con il Cantone prevede al punto 4 lett.a) *“Il Posto di Polizia misto della Regione VIII deve essere composto da un numero di agenti tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol, entro una data da stabilire tra le parti. Attualmente il numero di agenti comunali necessari per la Regione VIII è di 16 agenti”*.

L'effettivo indicato avrebbe in realtà dovuto essere raggiunto già nel 2015. Tuttavia, a seguito di accordi con l'autorità cantonale, tale data è stata procrastinata al 2022.

L'analisi dei costi sostenuti in questi anni per la Polizia ha permesso di confermare la correttezza del costo di CHF 120'000.00 per agente calcolati dal Cantone al momento della presentazione della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol).

In caso di assunzione dei 16 agenti i costi a carico dei comuni delle Tre Valli sarebbero pertanto stati i seguenti:

COMUNE	Abitanti	Spesa complessiva
Biasca	6'092	468'589.40
Riviera	4'209	323'672.10
Acquarossa	1'813	139'419.70
Blenio	1'770	136'113.00
Serravalle	2'075	159'567.50
Airolo	1'481	113'888.90
Bedretto	106	8'151.40
Bodio	968	74'439.20
Dalpe	171	13'149.90
Faido	2'889	222'164.10
Giornico	833	64'057.70
Personico	331	25'453.90
Pollegio	799	61'443.10
Prato Lev.	409	31'452.10
Quinto	1'020	78'438.00
TOTALE	24'966	1'920'000.00

Di riflesso, il pro capite ammonterebbe a CHF 76.90.

Dalla sua costituzione nel 2018, la Commissione consultiva intercomunale di Polizia per la Regione VIII è stata la sede privilegiata dove discutere i problemi legati alla sicurezza nella regione. Nelle discussioni e nelle decisioni è sempre stata data una grande attenzione al contenimento della spesa. Ricordiamo infatti che vi siedono rappresentanti di Comuni che fino a qualche anno fa non spendevano nulla per la sicurezza. Tutti i Comuni sono molto attenti al

mantenimento di un equilibrio finanziario e quindi anche nel settore della sicurezza ogni aumento di spesa è verificato con estrema attenzione.

Oltre all'attenzione al contenimento della spesa è giusto sottolineare e rimarcare come il Dipartimento delle istituzioni e i vertici della Polizia cantonale non abbiano mai fatta troppa pressione sui Comuni per raggiungere la cifra di 16 agenti. Questa disponibilità è sicuramente meritevole di essere evidenziata e dimostra la sensibilità e l'attenzione dell'autorità cantonale verso una regione come la nostra con meno risorse finanziarie a disposizione. Tuttavia, nel 2017 era stato concordato il termine del 2022 per raggiungere tale effettivo minimo, dal quale ad oggi siamo ancora distanti.

4. Il progetto Polizia 3V (Tre Valli)

Nei punti precedenti abbiamo evidenziato come la collaborazione tra il Dipartimento delle istituzioni e il Comune di Biasca sia da sempre stato un esempio virtuoso di utilizzo delle risorse finanziarie e abbia permesso, grazie a soluzioni innovative quali soprattutto la parificazione dei compiti tra agenti di Polizia comunale e cantonale, di rispondere alle necessità di sicurezza della nostra regione.

Segnatamente la parificazione dei compiti e delle competenze tra agenti cantonali e comunali ha permesso di ottimizzare notevolmente l'impiego degli agenti, a tutto vantaggio in particolare anche dell'efficienza (= economicità). Infatti è da allora possibile soprattutto razionalizzare l'impiego delle pattuglie, che prima dovevano sempre essere miste per evitare che una pattuglia di soli agenti comunali in cima alla Valle Bedretto dovesse, per esempio, chiamare una seconda pattuglia con almeno un agente cantonale per la constatazione di un incidente che non fosse di soli danni materiali. Ciò ha notevolmente facilitato la composizione delle pattuglie, che quindi risultano parecchio più produttive rispetto alla situazione precedente. Oltre, naturalmente, a favorire la motivazione degli agenti per un lavoro più completo e stimolante.

Come per ogni cosa, il tempo ha permesso di identificare potenziale per ulteriori miglioramenti anche nell'ambito dell'assetto di polizia della nostra Regione.

Ulteriore margine di guadagno in termini di efficienza è quindi ipotizzabile tramite un'attenta analisi dei compiti svolti dagli agenti, sempre nell'ottica a sapere se veramente per tutte queste attività è necessario impiegare risorse "pregiate" in termini di costi di formazione e di stipendio, o se ve ne sono di quelli che potrebbero essere svolti anche da personale con una formazione meno performante e stipendi meno onerosi. Inoltre, s'intravede potenziale di ottimizzazione nel diretto interesse dei Comuni se questi potessero, per lo svolgimento di tali compiti minori, disporre di personale proprio in modo da poter influire in modo diretto e costante sullo svolgimento di compiti di primario interesse comunale.

Riassumendo e anticipando, l'intento finale del progetto prevede in sostanza:

- l'integrazione degli agenti di polizia comunali nel Corpo cantonale;
- l'assunzione, da parte dei comuni della Regione VIII, di un numero di assistenti di polizia a loro disposizione per il disbrigo di compiti di sicurezza di prossimità minori;
- con modalità che permetteranno ai comuni della Regione di ridurre i costi per il mantenimento della sicurezza sul loro territorio.

Allo scopo è prevista l'istituzione di una fase pilota della durata di 2 anni, al termine della quale Cantone e Comuni della Regione potranno valutare vantaggi ed eventuali svantaggi e decidere se alla fase pilota debba seguire una fase di implementazione definitiva. Quanto verrà quindi proposto in questo messaggio e con la convenzione che ne è l'oggetto avrà effetti limitati nel tempo.

Nello scorso mese di giugno la Commissione intercomunale di Polizia per la Regione VIII e il Dipartimento delle istituzioni hanno quindi deciso di studiare un'evoluzione del progetto di collaborazione attualmente in vigore per ottimizzare ulteriormente le risorse a disposizione e rispondere meglio ai bisogni della popolazione in ambito di sicurezza, in particolare in vista degli aumenti di personale necessari, visto il termine del 2022 oramai alle porte.

4.1 Considerazioni generali

Di fronte all'incremento degli episodi che necessitano la presenza di agenti di polizia, la nostra regione ha voluto riflettere su come ottimizzare la risposta, in modo da continuare a garantire un servizio "economico" senza perdere di efficacia.

Il servizio di polizia per la nostra Regione deve in particolare rispondere ai seguenti criteri:

efficacia	perché il cittadino vuole delle risposte nel minor tempo possibile;
razionalità	perché le forze di Polizia devono essere concentrate dove c'è più bisogno;
economicità (efficienza)	perché va trovato il giusto compromesso tra sicurezza e costi e ogni compito va attribuito alla funzione meno onerosa possibile, senza che ne venga compromessa l'efficacia.

Su queste basi il Municipio, su mandato della Commissione intercomunale di Polizia per la Regione VIII, ha deciso di collaborare con il Dipartimento delle istituzioni per approfondire i diversi scenari di evoluzione della collaborazione.

4.2 Analisi dei compiti

Il primo lavoro è stato quello di analizzare nel dettaglio i compiti svolti dagli agenti di Polizia per separare i compiti di vera pertinenza di agenti di polizia da quelli che non richiedevano necessariamente una formazione (molto performante e, quindi, anche onerosa) in ambito di Polizia.

Questa analisi ha portato alla seguente suddivisione dei compiti macro



Rispondere alle necessità locali significa svolgere compiti di Polizia di prossimità. Come definito da Wladimiro Castelli (ufficiale della Polizia Città di Lugano) nella "Guida alla Polizia di prossimità per gli organi esecutivi comunali" da lui redatta, la polizia di prossimità è la "strategia di polizia il cui obiettivo è la soluzione durevole dei problemi di sicurezza pubblica che si realizza decentrando geograficamente le risorse di polizia, attuando forme di partenariato e coinvolgimento con e della popolazione, utilizzando metodi di risoluzione dei problemi strutturati".

La polizia di prossimità si occupa dei piccoli problemi, che però sono i più frequenti e spesso anche i più fastidiosi per il cittadino: ricerca le soluzioni con la gente, la cerca e la avvicina, la consulta e la ascolta e fa il possibile per evitare che commetta infrazioni (informa, educa, consiglia, implementa tecniche di prevenzione situazionale).

L'analisi dei compiti ha permesso di evidenziare, tra i numerosi compiti di prossimità, alcuni così detti *minori*, che non devono necessariamente essere svolti da agenti di polizia perché sono per loro natura tali da poter essere svolti anche da personale meno formato e non armato.

Nei compiti minori di Polizia di prossimità vi sono una serie di attività essenzialmente esecutive legate in modo molto immediato al buon funzionamento del Comune.

I compiti individuati facenti parte di tale categoria sono i seguenti:

Categoria	Prestazione
Controllo e costatazione	<ul style="list-style-type: none"> • circolazione: veicoli leggeri, veicoli fermi e in movimento su strade comunali e cantonali; • autorizzazioni: suolo pubblico, attività economiche, esercizi pubblici; • residenza cittadini svizzeri e controllo abitanti.
Ordine e sicurezza pubblica	<ul style="list-style-type: none"> • servizio d'ordine, regolazione del traffico in occasione di manifestazioni o altri eventi; • esercizi pubblici: controlli e constatazioni.
Esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> • autorità giudiziarie: sfratto, intimazioni atti; • autorità amministrative: sequestro targhe, consegna atti.
Prestazioni amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • autorizzazioni uso suolo pubblico: manifestazioni, esercizi pubblici, ecc.; • lotteria e gioco d'azzardo, ordinanze municipali, oggetti / documenti smarriti, animali pericolosi, campeggi.

4.3 Gli Assistenti di polizia

L'analisi ha permesso di comprendere come le attività sopra indicate sono attualmente svolte da agenti di Polizia ma potrebbero essere adempiute anche da funzioni che meglio rispondono alle esigenze dettate dall'economicità. Allo scopo già è prevista dalla Legge sulla polizia la figura professionale dell'assistente di polizia (art 27c LPol).

Assistente di polizia

Art. 27c

¹Gli assistenti di polizia hanno in particolare le seguenti competenze:

- a) *controllo e gestione del traffico, compresa l'intimazione e l'incasso di multe nell'ambito della circolazione stradale e l'avvio di procedure ordinarie;*
- b) *supporto nei compiti attribuiti agli agenti e definiti dal regolamento.*

²Gli assistenti di polizia non sono armati.

4.4 Cardine del progetto pilota Polizia Tre Valli (Polizia 3V)

In ossequio ai principi sopra indicati, il progetto pilota denominato Polizia Tre Valli prevede di scindere i compiti minori di prossimità dai compiti di polizia veri e propri e di affidare i primi a degli assistenti, mentre rimangono di competenza di agenti di polizia tutti gli altri.

Per svolgerli, i comuni della Regione VIII assumerebbero quindi assistenti invece di agenti di polizia, assistenti che verranno computati sul numero complessivo di agenti (16) di qui la Regione dovrebbe dotarsi entro il 2022.

Tale passo rappresenterebbe già da solo un risparmio per i comuni della nostra Regione di polizia, ritenute le differenze salariali ma anche in termini di formazione di base e continua.

In aggiunta, il progetto prevede che gli assistenti verranno messi a disposizione dei Comuni, che secondo proprie priorità decidono le attività da svolgere. Allo scopo di rispettare l'attuale

quadro legale, essi rimarrebbero subordinati in termini amministrativi alla Polizia di Biasca, ma le indicazioni sui compiti da svolgere e le rispettive priorità saranno di esclusiva competenza dei Municipi interessati.

Questa soluzione è stata subito accolta molto favorevolmente dalla Commissione intercomunale di Polizia, sia perché risulta essere economicamente vantaggiosa ma soprattutto perché permette ai singoli Municipi di avere a disposizione direttamente del personale formato per lo svolgimento di compiti legati alla sicurezza.

Basandosi sui dati raccolti in questi anni e sulla base dell'esperienza maturata, l'analisi ha evidenziato la necessità per la regione di dotarsi di 6 assistenti al massimo, così suddivisi:

3 assistenti	Biasca, Riviera e Bassa Leventina
2 assistenti	Airolo e Faido
1 assistente	Distretto di Blenio

La Commissione, tenuto conto della ripartizione geografica, ha ritenuto più adeguata una dotazione di 7 assistenti, assegnando a uno di essi il ruolo di coordinatore e completando i ranghi con un secondo assistente destinato al distretto di Blenio, vista l'importanza turistica della zona e ritenuta inoltre la presenza del passo del Lucomagno, sempre più utilizzato dai viaggiatori.

4.5 Conclusione e previsioni

Concretamente, il progetto denominato "*Polizia Tre Valli*" prevede, durante la sua fase pilota di 2 anni, l'assunzione di assistenti di Polizia in sostituzione di 6 agenti di polizia e il finanziamento di 10 agenti dedicati ai compiti per i quali la funzione di agente di polizia a pieno titolo risulta indispensabile.

In questo modo, la Regione VIII sarà in grado di soddisfare entro i termini previsti le esigenze di personale definite dalla LCPol ad un costo ridotto (per la sostituzione di 6 agenti con altrettanti assistenti) e con l'indubbio vantaggio che parte di tale spesa sarà dedicata a personale a disposizione dei comuni della Regione, che opereranno quindi in ambiti di accresciuto e immediato interesse comunale.

Nella sua fase pilota della durata di 2 anni (2022-2023), il progetto si limita a questa modifica rispetto alla situazione attuale.

Tuttavia, qualora la fase pilota producesse risultati positivi sia per i Comuni della Regione VIII, sia per il Cantone, il progetto prevede che gli agenti di Polizia comunale passino alle dipendenze del Cantone e vengano pertanto inglobati a tutti gli effetti negli ranghi della Polizia cantonale. A questo punto essi non sarebbero più agenti alle dipendenze del Comune di Biasca, ma agenti cantonali finanziati dalla Regione, con garanzia di sede di servizio presso il posto di Biasca rispettivamente Faido.

Tale evoluzione potrà ovviamente concretizzarsi unicamente a seguito del cambiamento della necessaria base legale (artt 3 e 4 della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali, LCPol), che ad oggi non permette tale soluzione.

Qualora invece il progetto non portasse i benefici sperati o se non fosse possibile modificare la base legale menzionata, gli assistenti assunti da Biasca verrebbero riassunti dal Cantone e integrati nei ranghi del Centro di controllo del traffico pesante a Giornico, mentre ritornerebbe d'attualità l'assunzione di un totale di 16 agenti comunali da parte del comune di Biasca e finanziati dalla Regione in base alle normative attuali.

5. La futura dotazione di personale e i relativi costi

La sicurezza nella nostra regione sarà pertanto garantita da agenti di Polizia e da assistenti di Polizia.

E' stato stabilito che il numero di agenti attribuiti alla regione dovrà corrispondere almeno a quello attuale tenendo conto dell'ipotetico effettivo totale di agenti di Polizia comunale per la regione. Considerato che per il posto di Biasca sono previsti 23 UTP (23 unità a tempo pieno)

gli agenti in servizio dovranno essere almeno 17 ai quali andranno aggiunti i 6 assistenti richiesti ai Comuni.

Come indicato al punto 3, la nostra regione doveva mettere a disposizione 16 agenti di Polizia.

Comuni	Popolazione	Area secondo Scheda R1 Piano Direttore Cantonale	Coeff. Fabbisogno	Bisogno di agenti
Biasca	500	Urbana	500	1.0
	3'000	Suburbana	750	4.0
	2'592	Periurbana	1'500	1.7
Riviera	4'209	Retroterra	2'000	2.1
Acquarossa	1'813	Retroterra	2'000	0.9
Blenio	1'770	Retroterra	2'000	0.9
Serravalle	2'075	Retroterra	2'000	1.0
Airolo	1'481	Montagna	2'500	0.6
Bedretto	106	Montagna	2'500	0.0
Bodio	968	Retroterra	2'000	0.5
Dalpe	171	Montagna	2'500	0.1
Faido	2'889	Retroterra	2'000	1.5
Giornico	833	Retroterra	2'000	0.4
Personico	331	Retroterra	2'000	0.2
Pollegio	799	Periurbana	1'500	0.5
Prato Leventina	409	Montagna	2'500	0.2
Quinto	1'020	Montagna	2'500	0.4
TOTALE	24'966			16.1

Note:

Popolazione al 31 dicembre 2019

Piano Direttore cantonale 2009

Coeff. fabbisogno: art. 3 cpv. 3 e 4 RLCPol (modifica del 1 settembre 2017)

Ritenuto che vi sarà l'assunzione di assistenti di Polizia, i Comuni saranno chiamati a partecipare alle spese di sicurezza nella regione assumendosi i costi necessari per il finanziamento di 10 agenti di Polizia.

Il Dipartimento delle istituzioni, conscio della sensibilità delle parti, è pronto a inserire le unità necessarie di polizia per comunque mantenere le 23 UTP precedentemente citate. Questo attraverso l'inserimento di 13 agenti di polizia cantonale ai quali andranno ad aggiungersi le 10 unità finanziate dai Comuni. Ne consegue che l'attività svolta dai 6 assistenti di polizia sarà a tutti gli effetti un surplus che porterà maggiore sicurezza alla Regione e alla sua popolazione.

Se per agente di Polizia il costo da calcolare è di CHF 120'000.00 per un assistente il costo è di CHF 90'000.00. In questo caso il pro capite sarà di CHF 73.30 e pertanto il costo a carico di ogni Comune sarebbe il seguente:

COMUNE	Abitanti	Spesa complessiva
Biasca	6'092	446'535.80
Riviera	4'209	308'519.70
Acquarossa	1'813	132'892.90
Blenio	1'770	129'741.00
Serravalle	2'075	152'097.50
Airolo	1'481	108'557.30
Bedretto	106	7'769.80
Bodio	968	70'954.40
Dalpe	171	12'534.30
Faido	2'889	211'763.70
Giornico	833	61'058.90
Personico	331	24'262.30
Pollegio	799	58'566.70
Prato Lev.	409	29'979.70
Quinto	1'020	74'766.00
TOTALE	24'966	1'830'000.00

Per avere un confronto con il procapite del consuntivo 2020 pari a CHF 43.51 sono state ipotizzate anche i possibili ricavi.

Vi saranno delle entrate per l'attività degli assistenti di Polizia e una quota parte per l'attività degli agenti di Polizia comunale.

a) Entrate per l'attività degli assistenti di Polizia

Per l'attività degli assistenti di Polizia avremmo delle entrate date dal rimborso UEF (CHF 142'210.00 a consuntivo 2020 e CHF 160'000.00 a preventivo 2021) e dalle multe di Polizia pari a CHF 60'000.00 (equivalente a circa una multa di CHF 40.00 al giorno per assistente di Polizia per 220 giorni di lavoro annui). Le entrate per queste attività sono pertanto stimate a CHF 200'000.00.

b) Entrate per l'attività di Polizia

Durante la fase pilota, gli agenti di polizia attualmente dipendenti di Biasca rimarranno alle dipendenze del Comune. Pertanto, anche le entrate per le multe da loro stilate entreranno nella cassa comunale. Qualora al termine della fase pilota s'intenderà concretizzare definitivamente il progetto e gli agenti comunali fossero integrati nel Corpo cantonale, il Cantone bonificherebbe annualmente al Comune le entrate per le multe da loro intimate in corrispondenza al rapporto che ci sarà tra il totale degli agenti in servizio a Biasca e i 10 agenti finanziati dalla Regione.

Complessivamente, le entrate per il 2020 sono state di CHF 136'481.09. Le voci principali sono le multe per radar pari a CHF 75'050.00 e quelle disciplinari pari a CHF 52'560.00. Complessivamente potrebbero essere considerate prudenzialmente entrate per multe stilate dagli agenti di Polizia per complessivi CHF 100'000.00. In base al rapporto degli agenti comunali (10/23) le entrate per il Comune sarebbero di circa CHF 40'000.00.

Considerando le due entrate indicate sopra il pro capite scenderebbe pertanto a CHF 63.70

Si tratta di dati da prendere con molta attenzione perché ci sono margini di incertezza sulle uscite (segnatamente per le classi salariali degli assistenti) ma soprattutto sulle entrate.

I dati sono stati considerati con estrema prudenza. Anche se le indicazioni saranno sempre quelle di sensibilizzare, è evidente che la maggiore presenza di assistenti sul territorio produrrà anche un maggior numero di contravvenzioni emesse. Nelle ipotesi di lavoro sono state

considerate le entrate di una multa al giorno per assistente di Polizia e si tratta di indicazioni comunque minime ritenuta la vastità del territorio e le diverse possibilità di intervento. Anche le multe degli agenti di polizia sono state considerate con grande prudenza.

Il primo anno di prova sarà significativo per capire l'effettivo ammontare del pro capite a carico dei Comuni.

La decisione della Commissione intercomunale di Polizia di costituire un pool di assistenti che diventeranno tutti dipendenti del Comune di Biasca anche se dislocati nelle diverse regioni, oltre a facilitare le sostituzioni mitigherà le differenze sulle entrate. Infatti, come avviene attualmente, le procedure contravvenzionali emesse dagli assistenti di Polizia saranno gestite e incassate dal Municipio di Biasca. Il Comune di Biasca non riverserà alcuna indennità ai singoli comuni per le contravvenzioni inflitte dagli assistenti di polizia sul loro territorio. La somma incassata a seguito delle contravvenzioni emesse dagli assistenti sarà ripartita annualmente tra i comuni convenzionati in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti dai rispettivi comuni per il servizio di polizia.

6. Le fasi del progetto

Il signor Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, e il Municipio di Biasca hanno presentato il progetto "Polizia Tre Valli" a tutti i Municipi delle Tre Valli durante un incontro che si è tenuto il 22 dicembre 2020.

Fondamentalmente, con alcune indicazioni e precisazioni, tutti i presenti hanno sostenuto il progetto ritenendolo meritevole di essere attuato.

Considerato che si tratta di un progetto pilota l'idea è di attuarlo per un periodo di prova di 2 anni. Al termine di questo periodo sarà fatta una valutazione sul progetto decidendo se proseguire o meno.

Anche se siamo certi che il progetto risconterà un esito positivo e quindi sarà prolungato nel tempo, il termine di 2 anni è stato fissato prudenzialmente per poter eventualmente ricollocare gli assistenti di Polizia. Infatti nel primo trimestre 2023 sarà aperto il Centro controllo veicoli pesanti a Giornico per il quale saranno necessari 34 collaboratori tra assistenti di Polizia e tecnici.

Nel caso il progetto non dovesse proseguire, gli assistenti sarebbero assunti dal Cantone e lavorerebbero presso il centro di Giornico.

L'auspicio è di ottenere l'avvallo del Consiglio comunale di Biasca prima della fine della legislatura. Questo permetterà di assumere e formare gli assistenti di Polizia nei mesi estivi/autunnali e si potrà organizzare l'avvio del progetto dal 1 gennaio 2022.

Il termine del periodo di prova sarà il 31 dicembre 2023.

Qualora invece le esperienze raccolte durante la fase di progetto non fossero ritenute soddisfacenti, subentrerebbe nuovamente l'assetto attuale e la Regione assumerà ulteriori agenti di polizia rispetto alla situazione del momento, necessari a raggiungere le 16 unità.

7. La convenzione

Di seguito vi proponiamo il testo della convenzione. Per agevolare la lettura, tra gli allegati è stata inserita una sinossi che riporta sulla sinistra il testo attuale e nella colonna di destra il testo modificato di cui si chiede l'approvazione.

1. Posto misto

a) *Allo scopo di garantire – con modalità operative dinamiche, moderne, efficienti ed efficaci – sicurezza e ordine pubblico sul piano regionale nello spirito del concetto di Polizia di prossimità, è costituito a far tempo dal 2000, nella Regione VIII di cui all'art. 7 LCPol e allegato 1 RLCPol, un Posto di Polizia misto con sede a Biasca, Comune polo. Esso costituisce il Posto di gendarmeria per la Regione VIII.*

- b) Sono mantenuti: un posto secondario di polizia a Faido, in quanto costituisce un importante punto di riferimento nella Regione VIII, come pure uno sportello di Polizia nella Valle di Blenio, ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.
- c) E' istituito un progetto pilota denominato "Polizia 3V" della durata di due anni a partire dal 1. gennaio 2022. Esso prevede l'attribuzione di tutti gli agenti di polizia operanti presso il posto misto alla Polizia cantonale, che ne dispone nei termini definiti dalla presente Convenzione.
- d) Al posto misto sono subordinati pure gli assistenti di polizia che prestano servizio nella Regione a favore dei Comuni. I rapporti tra il Posto misto e gli assistenti di polizia assunti dal Comune di Biasca a favore della Regione sono definiti dal Consiglio di Stato.

COMMENTO

Anche con il nuovo progetto sono confermati il posto secondario di Polizia di Faido e lo sportello in Valle di Blenio. La loro conferma non è mai stata messa in discussione perché, specialmente il posto secondario di Faido, favorisce un impiego di prossimità delle forze di Polizia sul territorio.

La nostra regione ha una conformità geografica dove gli elementi naturali (quali ad esempio la Biaschina) determinano delle scelte organizzative per garantire un servizio ottimale in certi settori.

Uno di questi è sicuramente la sicurezza perché è evidente che operativamente il mantenimento del posto di Faido permette un impiego più rapido nella zona della media-alta Valle, dove si trovano tra l'altro degli elementi sensibili importanti (che attirano molte persone) quali il tunnel del San Gottardo, i passi alpini della Novena e del San Gottardo oltre che il comprensorio sciistico di Carì e di Airolo-Pesciüm.

Alla lett. c) viene esplicitato il principio attualmente già sancito dal profilo delle competenze (e quindi operativo) dall'art 1 lett. d) dell'attuale convenzione, ripreso tale e quale all'art 2 lett b) della convenzione oggetto di questo messaggio. Nulla cambia quindi in termini operativi rispetto alla situazione attuale, eccezione fatta per la modalità di coordinamento mediante una Commissione consultiva intercomunale di cui all'art 2 lett c). In particolare si ricorda quindi che gli agenti di polizia comunale durante la fase pilota rimarranno impiegati del Comune di Biasca e pertanto la modalità di conduzione del Posto misto non subirà cambiamenti rispetto ad oggi.

Ciò si rende necessario perché l'attuale art 27c LPol prevede implicitamente che gli assistenti debbano far capo ad un Corpo di polizia che li supervisiona. Tuttavia, lo svolgimento dei compiti minori di prossimità a loro attribuiti in base all'allegato alla presente convenzione avverrà secondo le indicazioni dirette dei Municipi interessati, fatta salva la supervisione da parte del posto misto di polizia di Biasca.

Si ribadisce quindi che i Municipi ai quali gli assistenti saranno attribuiti saranno indipendenti nel definire la loro attività quotidiana.

2. Competenze

- a) Il posto di Polizia misto svolge tramite gli agenti di Polizia cantonale e comunale sia compiti di prossimità di competenza comunale (art. 107 LOC), sia compiti attribuiti alla Polizia cantonale. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli agenti comunali, che hanno seguito la formazione di base della Polizia cantonale e negli anni hanno frequentato i relativi corsi di aggiornamento, possono operare anche nei campi di competenza della Polizia cantonale. Gli altri agenti comunali saranno impegnati prevalentemente per attività di polizia locale e di prossimità e possono operare in campo penale e di polizia giudiziaria unicamente sotto la vigilanza e il controllo della Polizia cantonale. Gli assistenti di polizia svolgono esclusivamente compiti minori di prossimità, come da allegato alla presente convenzione.
- b) Il Posto di polizia misto sottostà al coordinamento operativo della Polizia cantonale. Pertanto, il Capoposto del posto misto di Biasca risponde operativamente solo ai propri superiori.
- c) Il Capoposto del posto misto sente e raccoglie, unitamente al suo Ufficiale di riferimento, le desiderate dei Comuni facenti parte della Regione VIII in merito alle necessità locali. A tale scopo viene istituita una Commissione consultiva intercomunale di polizia per la Regione VIII. Essa si

- compone di un numero dispari di membri in rappresentanza dei tre distretti e ritenuto un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. Essa è presieduta dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.*
- d) La Commissione è la sede privilegiata in cui discutere e perfezionare le esigenze in ambito di sicurezza. Per situazioni particolari, che richiedessero degli interventi urgenti, le richieste possono essere discusse direttamente con il Capoposto.*
- e) Gli assistenti di polizia sono assunti dal Municipio di Biasca e vengono coordinati da un quadro del posto misto su indicazione dei Municipi della Regione ai quali vengono di volta in volta assegnati.*

COMMENTO

La lett. a) definisce il quadro delle competenze degli agenti di polizia cantonali e comunali e degli assistenti. I compiti definiti "minori di prossimità", di competenza degli assistenti, sono elencati nell'allegato alla presente convenzione.

In questo modo gli agenti di Polizia potranno di concentrarsi su attività che richiedono effettivamente una formazione di polizia completa e non saranno più assorbiti da compiti minori, compiti che potranno essere affidati agli assistenti. Quest'operazione, come più volte ribadito, rientra in una visione di impiego razionale ed economico delle risorse sul territorio del nostro comprensorio.

La lett. b) riprende tale e quale il testo dell'art 1 lett. d) della convenzione attualmente in vigore.

La lett. c) introduce un elemento importante della convenzione, che dimostra l'interesse del Dipartimento delle istituzioni, perché è legato alla direzione della Commissione consultiva intercomunale. Infatti questa sarà presieduta direttamente dal Direttore del DI e questo faciliterà i contatti con i diversi Comuni e permetterà di intervenire e apportare i necessari adeguamenti in caso di necessità. La commissione avrà l'importante ruolo di mantenere un controllo sull'attività di polizia che viene svolta a livello regionale per capire eventuali punti deboli e punti forti del progetto. Trattandosi di un progetto innovativo e unico nel suo genere a livello cantonale, ci potranno essere degli elementi da sistemare durante le diverse fasi. In questo senso, tutte le parti coinvolte dovranno operare con la professionalità e la capacità di dialogo dimostrate in questi anni.

La lett. e) stabilisce che sarà il Municipio di Biasca ad assumere gli assistenti di Polizia, soluzione decisa in sede di Commissione consultiva lo scorso 24 settembre 2020 allo scopo di creare un pool a disposizione dei Municipi della Regione VIII.

Per i motivi di responsabilità operativa stabiliti dall'attuale legislazione in materia, dovranno essere coordinati da un quadro del posto misto. Sottolineiamo nuovamente che si tratta di una questione formale perché, nella realtà dei fatti, il progetto è concepito per lasciare piena libertà ai Comuni per quanto riguarda l'attività che essi devono svolgere quotidianamente. La sede del loro coordinamento sarà quindi Biasca, ma essi presteranno servizio nel Comune a cui verranno assegnati.

3. Dotazione in personale del Posto di Polizia misto

- a) *Il Posto di polizia misto della Regione VIII deve essere composto da un numero di agenti comunali tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol, il numero di agenti comunali necessari per la Regione VIII è di 16 agenti, effettivo che dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2021.*
- b) *Tale effettivo può essere raggiunto anche tramite il finanziamento, da parte dei comuni della Regione, di 10 agenti di polizia e l'assunzione di 6 assistenti di polizia.*
- c) *La Polizia cantonale garantisce il mantenimento di un effettivo minimo di 23 agenti di polizia, agenti comunali compresi. Essa si impegna inoltre a potenziare negli anni il Posto di Polizia misto della Regione VIII, qualora necessario a seguito dell'evoluzione dei dati statistici della criminalità e compatibilmente con l'aumento degli effettivi a livello cantonale.*

COMMENTO

In questo articolo viene stabilito il principio di finanziamento dei 10 agenti da parte dei comuni della Regione VIII pur ricordando l'impegno precedentemente assunto di raggiungere il numero di 16 agenti entro il 31 dicembre 2021. In base al progetto pilota oggetto del presente messaggio, l'effettivo di 10 agenti di polizia viene infatti completato con l'assunzione di 6 assistenti. La formulazione della lett. b) è stata scelta per lasciare anche durante la fase test la scelta ai comuni della Regione se garantire la copertura con 10 agenti mediante l'assunzione di ulteriori unità qualora si scendesse sotto l'effettivo minimo di 10, oppure mediante il finanziamento al Cantone di unità che potrebbero venire a mancare e che farebbero scendere l'effettivo del Corpo comunale di Biasca sotto le 10 unità durante la fase pilota.

Vi è inoltre la conferma degli effettivi di Polizia cantonale per mantenere lo stesso numero di agenti attivi sul territorio così da avere costantemente 23 unità attive, oltre le future 6 unità di assistenti di polizia che di fatto vanno ad aggiungersi al sistema sicurezza attuato, liberando gli agenti di polizia da compiti a loro secondari favorendo di fatto un miglior servizio alla comunità.

4. Personale

- a) *Durante il periodo del progetto pilota "Polizia 3V" gli agenti di polizia comunale e gli assistenti di polizia facenti parte della Regione VIII sottostanno al ROD del Comune di Biasca.*
- b) *Di principio, l'Autorità di nomina risponde civilmente per i danni causati dai propri agenti di polizia durante l'esecuzione delle proprie mansioni di polizia giusta la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 166.100). La stessa garantisce protezione giuridica e morale ai propri agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alla loro funzione, riservato il regresso in caso di colpa grave.*

COMMENTO

Gli agenti di Polizia comunale e gli assistenti di Polizia continueranno a sottostare al ROD in questa fase di progetto pilota. Qualora al termine di tale fase (fine 2023) si decidesse di adottare la soluzione proposta dal progetto Polizia 3V, sarà necessario procedere all'integrazione degli agenti di polizia nel Corpo cantonale, mentre gli assistenti rimarranno impiegati del Comune di Biasca. Ma tale evoluzione presupporrà, appunto, una unione d'intenti tra Cantone e i comuni della Regione VIII nel senso di traslare in fase esecutiva e definitiva l'assetto proposto dal progetto Polizia 3V.

5. Sedi

- a) *Il Cantone mette a disposizione le sedi di Biasca e Faido e lo sportello ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila. L'onere finanziario per la loro gestione è assunto, durante il periodo del progetto "Polizia 3V", dal Cantone.*
- b) *La sede per gli assistenti di polizia è a carico del Comune di Biasca; i suoi costi rientrano nel calcolo dei costi ai sensi dell'articolo 7 lett a) della presente Convenzione.*

COMMENTO

L'onere per le sedi logistiche di polizia sarà a carico del Cantone anche per gli agenti comunali, mentre l'onere per la sede logistica degli assistenti sarà assunto dai Comuni della Regione.

6. Altri costi

- a) *I costi per il personale, i veicoli e per l'equipaggiamento personale sono assunti dalle rispettive autorità di nomina.*
- b) *I costi per il materiale di consumo, altro materiale e le attrezzature di corpo necessari allo svolgimento dell'attività, sono ripartiti fra il Cantone e il Municipio in maniera proporzionale al numero degli agenti in attività alla fine di ogni anno.*

COMMENTO

Tra le altre cose, gli assistenti di polizia dovranno essere dotati di un veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni. I costi saranno a carico dall'autorità di nomina e le spese ripartite tra i diversi Comuni della regione oppure potranno essere trovati degli accordi diversi.

Si ricorda tuttavia che l'equipaggiamento per un assistente di polizia è parecchio meno oneroso rispetto a quello per un agente di polizia. E un veicolo per gli assistenti è ottenibile già a prezzi modici e costerà certamente meno della metà rispetto ad un veicolo di polizia.

Per quanto concerne la lett. b), negli anni non si è mai proceduto a una ripartizione formale delle spese ma ognuno ha assunto le proprie. Anche se la prassi sarà confermata durante la fase pilota, si ritiene corretto mantenere questa formulazione.

7. Partecipazione ai costi da parte dei comuni della Regione VIII e procedure contravvenzionali

- a) *I costi derivanti dal servizio di polizia intercomunale (agenti di polizia e assistenti di polizia), comprensivi in particolare delle spese amministrative, e per la sede logistica e di quelle di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione, sono ripartite annualmente fra i comuni della Regione VIII, con un calcolo pro capite sulla base del numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico ticinese). La partecipazione dei comuni viene stabilita annualmente dal Municipio di Biasca, previa verifica con il Dipartimento delle istituzioni, sulla base del consuntivo del servizio di polizia dell'anno precedente.*
- b) *Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia cantonale sono gestite ed incassate dal Cantone. Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia comunale di Biasca sono gestite ed incassate dal Comune. Il Cantone riversa al comune di Biasca la somma corrispondente, in percentuale, agli agenti comunali finanziati dal Comune al Cantone. La somma riversata viene ripartita annualmente tra i comuni della Regione in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti per il servizio di polizia.*
- c) *Le procedure contravvenzionali emesse dagli assistenti di polizia sono gestite e incassate dal Municipio di Biasca. Il Comune di Biasca non riversa alcuna indennità ai singoli Comuni per le contravvenzioni inflitte dagli agenti di polizia sul loro territorio. La somma incassata a seguito delle contravvenzioni emesse da agenti comunali dagli assistenti viene ripartita annualmente tra i comuni convenzionati della Regione in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti dai rispettivi comuni per il servizio di polizia prestato dagli assistenti.*
- d) *Rimane riservato il riversamento previsto dall'art. 9 RLACS (RL 760.110).*

COMMENTO

Sulla base dell'esperienza fatta in questi anni si conferma la procedura di ripartizione dei costi adottata finora (lett. a).

Con le lett b) e c) si è voluto suddividere le entrate provenienti dagli agenti di polizia rispetto a quelle provenienti tramite gli assistenti. Si ribadisce nuovamente in questa sede che le entrate sono state considerate in modo molto prudentiale.

Tutte le entrate saranno cumulate e saranno registrate quale ricavo nei conti del Comune di Biasca. A fine anno, sulla base dei dati del consuntivo, sarà eventualmente richiesto il saldo delle prestazioni oppure saranno ripartite eventuali eccedenze. Questa proposta è stata fatta per razionalizzare il lavoro amministrativo ma anche per evitare che i Comuni richiedano la presenza della Polizia sul loro territorio per delle attività specifiche particolarmente lucrative (es. radar).

Questa soluzione ha il pregio di minimizzare il lavoro amministrativo e di creare una solidarietà regionale perché ogni Comune trarrà benefici dalle multe a prescindere dai confini territoriali.

La lett d) invece è rimasta invariata.

8. Entrata in vigore, durata e modifiche successive

- a) *La presente convenzione entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata l'approvazione del Consiglio comunale e la sua crescita in giudicato.*
- b) *Essa decade automaticamente il 31 dicembre 2023, data in cui termina il progetto pilota denominato "Polizia 3V".*

COMMENTO

L'obiettivo è di permettere l'entrata in vigore della convenzione il 1. gennaio 2022. Il progetto pilota terminerà il 31 dicembre 2023. Entro tale data vi dovrà essere chiarezza tra le parti per quanto riguarda un'eventuale traduzione della fase pilota in un assetto definitivo e dovranno essere adottate le modifiche legislative necessarie.

9. Abrogazione

*Con l'entrata in vigore della presente convenzione è abrogata la convenzione del 14 dicembre 2017.
Con il consenso delle parti firmatarie, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo.*

NESSUN COMMENTO

8. Maggioranze richieste

L'approvazione di una convenzione (art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC) richiede la maggioranza semplice.

La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale.

9. Commissione competente

Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RaLOC, il messaggio è assegnato alla Commissione delle Petizioni.

10. Oneri finanziari

Al momento dell'allestimento del Preventivo 2021 l'analisi del progetto "Polizia 3 Valli" non era stato ancora concluso per cui non è stato possibile considerarlo. Erano state invece inserite le spese necessarie per completare l'organico di Polizia con l'assunzione di 3 agenti supplementari.

Visto che gli assistenti di Polizia hanno un costo inferiore rispetto agli agenti, la sostenibilità finanziaria del progetto è assolutamente assicurata.

11. Conclusioni

Egregio signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

riteniamo di aver illustrato in modo dettagliato le ragioni che hanno portato il Municipio a proporre la modifica della convenzione con il Dipartimento delle Istituzioni per quanto concerne la collaborazione in materia di Polizia.

Si tratta sicuramente di un progetto innovativo che potrà essere usato da esempio per la gestione del tema "sicurezza" in altre regioni del nostro Cantone.

Sulla base di quanto esposto nel presente messaggio, vi invitiamo a voler aderire all'annesso decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



Il Segretario
Igor Rossetti

Allegati: bozza di convenzione
 sinossi
 disegno di decreto

CONVENZIONE

fra

la Repubblica e Cantone Ticino
rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni
denominato in seguito "Cantone"

e

il Comune di Biasca
rappresentato dal suo Municipio quale Comune polo della Regione VIII
denominato in seguito "Municipio"

concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto di Biasca.

Richiamati:

- l'art. 7 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) per quanto concerne la costituzione della Regione VIII composta dai distretti di Riviera, Blenio e Leventina;
- l'articolo 7 cpv. 5 della LCPol per quanto riguarda la possibilità di costituire dei Corpi misti;
- l'articolo 7 cpv. 6 della LCPol che costituisce la base legale per la stipulazione della presente convenzione,
- l'allegato 1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol) riguardante l'elenco dei Comuni facenti parte della Regione VIII;

si conviene quanto segue:

1. Posto misto

- a) Allo scopo di garantire – con modalità operative dinamiche, moderne, efficienti ed efficaci – sicurezza e ordine pubblico sul piano regionale nello spirito del concetto di Polizia di prossimità, è costituito a far tempo dal 2000, nella Regione VIII di cui all'art. 7 LCPol e allegato 1 RLCPol, un Posto di Polizia misto con sede a Biasca, Comune polo. Esso costituisce il Posto di gendarmeria per la Regione VIII.
- b) Sono mantenuti: un posto secondario di polizia a Faido, in quanto costituisce un importante punto di riferimento nella Regione VIII, come pure uno sportello di Polizia nella Valle di Blenio, ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.
- c) E' istituito un progetto pilota denominato "Polizia 3V" della durata di due anni a partire dal 1. gennaio 2022. Esso prevede l'attribuzione di tutti gli agenti di polizia operanti presso il posto misto alla Polizia cantonale, che ne dispone nei termini definiti dalla presente Convenzione.
- d) Al posto misto sono subordinati pure gli assistenti di polizia che prestano servizio nella Regione a favore dei Comuni. I rapporti tra il Posto misto e gli assistenti di polizia assunti dal Comune di Biasca a favore della Regione sono definiti dal Consiglio di Stato.

2. Competenze

- a) Il posto di Polizia misto svolge tramite gli agenti di Polizia cantonale e comunale sia compiti di prossimità di competenza comunale (art. 107 LOC), sia compiti attribuiti alla Polizia cantonale. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli agenti comunali, che hanno seguito la formazione di base della Polizia cantonale e negli anni hanno frequentato i relativi corsi di aggiornamento, possono operare anche nei campi di competenza della Polizia cantonale. Gli altri agenti comunali saranno impegnati prevalentemente per attività di polizia locale e di prossimità e possono operare in campo penale e di polizia giudiziaria unicamente sotto la vigilanza e il controllo della Polizia cantonale. Gli assistenti di polizia svolgono esclusivamente compiti minori di prossimità, come da allegato alla presente convenzione.

- b) Il Posto di polizia misto sottostà al coordinamento operativo della Polizia cantonale. Pertanto, il Capoposto del posto misto di Biasca risponde operativamente solo ai propri superiori.
- c) Il Capoposto del posto misto sente e raccoglie, unitamente al suo Ufficiale di riferimento, le desiderate dei Comuni facenti parte della Regione VIII in merito alle necessità locali. A tale scopo viene istituita una Commissione consultiva intercomunale di polizia per la Regione VIII. Essa si compone di un numero dispari di membri in rappresentanza dei tre distretti e ritenuto un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. Essa è presieduta dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.
- d) La Commissione è la sede privilegiata in cui discutere e perfezionare le esigenze in ambito di sicurezza. Per situazioni particolari, che richiedessero degli interventi urgenti, le richieste possono essere discusse direttamente con il Capoposto.
- e) Gli assistenti di polizia sono assunti dal Municipio di Biasca e vengono coordinati da un quadro del posto misto su indicazione dei Municipi della Regione ai quali vengono di volta in volta assegnati.

3. Dotazione in personale del Posto di Polizia misto

- a) Il Posto di polizia misto della Regione VIII deve essere composto da un numero di agenti comunali tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol, Il numero di agenti comunali necessari per la Regione VIII è di 16 agenti, effettivo che dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2021.
- b) Tale effettivo può essere raggiunto anche tramite il finanziamento, da parte dei comuni della Regione, di 10 agenti di polizia e l'assunzione di 6 assistenti di polizia.
- c) La Polizia cantonale garantisce il mantenimento di un effettivo minimo di 23 agenti di polizia, agenti comunali compresi. Essa si impegna inoltre a potenziare negli anni il Posto di Polizia misto della Regione VIII, qualora necessario a seguito dell'evoluzione dei dati statistici della criminalità e compatibilmente con l'aumento degli effettivi a livello cantonale.

4. Personale

- a) Durante il periodo del progetto pilota "Polizia 3V" gli agenti di polizia comunale e gli assistenti di polizia facenti parte della Regione VIII sottostanno al ROD del Comune di Biasca.
- b) Di principio, l'Autorità di nomina risponde civilmente per i danni causati dai propri agenti di polizia durante l'esecuzione delle proprie mansioni di polizia giusta la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 166.100). La stessa garantisce protezione giuridica e morale ai propri agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alla loro funzione, riservato il regresso in caso di colpa grave.

5. Sedi

- a) Il Cantone mette a disposizione le sedi di Biasca e Faido e lo sportello ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila. L'onere finanziario per la loro gestione è assunto, durante il periodo del progetto "Polizia 3V", dal Cantone.
- b) La sede per gli assistenti di polizia è a carico del Comune di Biasca; i suoi costi rientrano nel calcolo dei costi ai sensi dell'articolo 7 lett a) della presente Convenzione.

6. Altri costi

- a) I costi per il personale, i veicoli e per l'equipaggiamento personale sono assunti dalle rispettive autorità di nomina.
- b) I costi per il materiale di consumo, altro materiale e le attrezzature di corpo necessari allo svolgimento dell'attività, sono ripartiti fra il Cantone e il Municipio in maniera proporzionale al numero degli agenti in attività alla fine di ogni anno.

7. Partecipazione ai costi da parte dei comuni della Regione VIII e procedure contravvenzionali

- a) I costi derivanti dal servizio di polizia intercomunale (agenti di polizia e assistenti di polizia), comprensivi in particolare delle spese amministrative, e per la sede logistica e di quelle di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione, sono ripartite annualmente fra i comuni della Regione VIII, con un calcolo pro capite sulla base del numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico ticinese). La partecipazione dei comuni viene stabilita annualmente dal Municipio di Biasca, previa verifica con il Dipartimento delle istituzioni, sulla base del consuntivo del servizio di polizia dell'anno precedente.
- b) Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia cantonale sono gestite ed incassate dal Cantone. Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia comunale di Biasca sono gestite ed incassate dal Comune. Il Cantone riversa al comune di Biasca la somma corrispondente, in percentuale, agli agenti comunali finanziati dal Comune al Cantone. La somma riversata viene ripartita annualmente tra i comuni della Regione in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti per il servizio di polizia.
- c) Le procedure contravvenzionali emesse dagli assistenti di polizia sono gestite e incassate dal Municipio di Biasca. Il Comune di Biasca non riversa alcuna indennità ai singoli Comuni per le contravvenzioni inflitte dagli agenti di polizia sul loro territorio. La somma incassata a seguito delle contravvenzioni emesse da agenti comunali dagli assistenti viene ripartita annualmente tra i comuni convenzionati della Regione in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti dai rispettivi comuni per il servizio di polizia prestato dagli assistenti.
- d) Rimane riservato il riversamento previsto dall'art. 9 RLACS (RL 760.110).

8. Entrata in vigore, durata e modifiche successive

- a) La presente convenzione entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata l'approvazione del Consiglio comunale e la sua crescita in giudicato.
- b) Essa decade automaticamente il 31 dicembre 2023, data in cui termina il progetto pilota denominato "Polizia 3V".

9. Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente convenzione è abrogata la convenzione del 14 dicembre 2017.

Con il consenso delle parti firmatarie, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo.

Convenzione con il Cantone, rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni, concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII

SINOSI

Testo attualmente in vigore	Nuova proposta
<p>1. Posto misto</p> <p>a) Allo scopo di garantire – con modalità operative dinamiche, moderne, efficienti ed efficaci – sicurezza e ordine pubblico sul piano regionale nello spirito del concetto di Polizia di prossimità, è costituito, nella Regione VIII di cui all’art. 7 LCPOl e allegato 1 RLCPol, un Posto di Polizia misto con sede a Biasca, Comune polo. Esso costituisce il Posto di gendarmeria per la Regione VIII.</p> <p>b) Sono mantenuti: un posto di Polizia a Faido, in quanto costituisce un importante punto di riferimento nella Regione VIII, come pure uno sportello di Polizia nella Valle di Blenio, ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.</p> <p>c) Il posto di Polizia misto svolge tramite gli agenti di polizia cantonale e comunale sia compiti di prossimità di competenza comunale (art. 107 LOC), sia compiti attribuiti alla Polizia cantonale. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli agenti comunali che hanno seguito la formazione di base della Polizia cantonale e negli anni hanno frequentato i relativi corsi di aggiornamento possono operare anche nei campi di competenza della Polizia cantonale. Gli altri agenti comunali saranno impegnati prevalentemente per attività di polizia locale e di prossimità e possono operare in campo penale e di polizia giudiziaria unicamente sotto la vigilanza e il controllo della Polizia cantonale.</p> <p>d) Il Posto di Polizia misto sottostà al coordinamento operativo della Polizia cantonale. Pertanto, il Capoposto del Posto principale di Biasca risponde operativamente solo ai propri superiori.</p>	<p>1. Posto misto</p> <p>a) Allo scopo di garantire – con modalità operative dinamiche, moderne, efficienti ed efficaci – sicurezza e ordine pubblico sul piano regionale nello spirito del concetto di Polizia di prossimità, è costituito a far tempo dal 2000, nella Regione VIII di cui all’art. 7 LCPOl e allegato 1 RLCPol, un Posto di Polizia misto con sede a Biasca, Comune polo. Esso costituisce il Posto di gendarmeria per la Regione VIII.</p> <p>b) Sono mantenuti: un posto secondario di polizia a Faido, in quanto costituisce un importante punto di riferimento nella Regione VIII, come pure uno sportello di Polizia nella Valle di Blenio, ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.</p> <p>c) E’ istituito un progetto pilota denominato “Polizia 3V” della durata di due anni a partire dal 1. gennaio 2022. Esso prevede l’attribuzione di tutti gli agenti di polizia operanti presso il posto misto alla Polizia cantonale, che ne dispone nei termini definiti dalla presente Convenzione.</p> <p>d) Al posto misto sono subordinati pure gli assistenti di polizia che prestano servizio nella Regione a favore dei Comuni. I rapporti tra il Posto misto e gli assistenti di polizia assunti dal comune di Biasca a favore della Regione sono definiti dal Consiglio di Stato.</p>
<p>2. Ruolo del Municipio</p> <p>Il Municipio ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stipulare una convenzione con tutti i Comuni facenti parte della Regione VIII, mediante la quale vengono disciplinati i compiti di polizia 	<p>2. Competenze</p> <p>a) Il posto di Polizia misto svolge tramite gli agenti di Polizia cantonale e comunale sia compiti di prossimità di competenza comunale (art. 107 LOC), sia compiti attribuiti alla Polizia cantonale. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli</p>

<p>e le controprestazioni patrimoniali in applicazione della LCPol e del RLCPol;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sentire e raccogliere le desiderate dei Comuni facenti parte della Regione VIII in merito alle necessità locali. A tale scopo viene istituita una Commissione consultiva intercomunale di polizia per la Regione VIII. Essa si compone di un numero dispari di membri in rappresentanza dei tre distretti e ritenuto un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. La Commissione svolge compiti consultivi di fronte all'Ufficiale di Gendarmeria di riferimento e sarà la sede privilegiata dove discutere e perfezionare le esigenze in ambito di sicurezza. Per situazioni particolari, che richiedessero degli interventi urgenti, le richieste possono essere discusse direttamente con il Capoposto; - discutere le richieste con l'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria e il Capoposto, in modo da poter allestire un piano di intervento che rappresenti un programma annuale del Corpo misto per le necessità dei Comuni della Regione VIII; - preavvisare all'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria ulteriori richieste dei Comuni che dovessero essere presentate nel corso dell'anno; - organizzare, una volta all'anno, un incontro del Capo Dicastero di Polizia di Biasca con tutti i Capi Dicastero dei Comuni della Regione VIII, al quale partecipano il Dipartimento delle istituzioni, l'Ufficiale di riferimento della Gendarmeria e il Capoposto. 	<p>agenti comunali, che hanno seguito la formazione di base della Polizia cantonale e negli anni hanno frequentato i relativi corsi di aggiornamento, possono operare anche nei campi di competenza della Polizia cantonale. Gli altri agenti comunali saranno impegnati prevalentemente per attività di polizia locale e di prossimità e possono operare in campo penale e di polizia giudiziaria unicamente sotto la vigilanza e il controllo della Polizia cantonale. Gli assistenti di polizia svolgono esclusivamente compiti minori di prossimità, come da allegato alla presente convenzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Il Posto di polizia misto sottostà al coordinamento operativo della Polizia cantonale. Pertanto, il Capoposto del posto misto di Biasca risponde operativamente solo ai propri superiori. c) Il Capoposto del posto misto sente e raccoglie, unitamente al suo Ufficiale di riferimento, le desiderate dei Comuni facenti parte della Regione VIII in merito alle necessità locali. A tale scopo viene istituita una Commissione consultiva intercomunale di polizia per la Regione VIII. Essa si compone di un numero dispari di membri in rappresentanza dei tre distretti e ritenuto un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. Essa è presieduta dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni. d) La Commissione è la sede privilegiata in cui discutere e perfezionare le esigenze in ambito di sicurezza. Per situazioni particolari, che richiedessero degli interventi urgenti, le richieste possono essere discusse direttamente con il Capoposto. e) Gli assistenti di polizia sono assunti dal Municipio di Biasca e vengono coordinati da un quadro del posto misto su indicazione dei Municipi della Regione ai quali vengono di volta in volta assegnati.
<p>3. Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gli agenti di Polizia comunale vengono attribuiti ai posti di Gendarmeria delle Tre Valli e non sottostanno, per la condotta operativa, alle direttive dei Municipi, bensì del Capoposto del posto di Biasca. L'attribuzione territoriale degli agenti avviene in modo razionale e tenendo conto delle necessità di polizia dei vari Comuni e di conseguenza delle varie zone della Regione VIII. 	<p>4. Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Durante il periodo del progetto pilota "polizia 3V" gli agenti di polizia comunale e gli assistenti di polizia facenti parte della Regione VIII sottostanno al ROD del Comune di Biasca. b) Di principio, l'Autorità di nomina risponde civilmente per i danni causati dai propri agenti di polizia durante l'esecuzione delle proprie mansioni di polizia giusta la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 166.100). La stessa garantisce protezione

<p>b) Gli agenti di polizia comunale facenti parte della Regione VIII sottostanno al ROD del Comune di Biasca.</p> <p>c) Di principio l'Autorità di nomina risponde civilmente per i danni causati dai propri agenti di polizia durante l'esecuzione delle proprie mansioni di polizia giusta la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1). La stessa garantisce protezione giuridica e morale ai propri agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alla loro funzione, riservato il regresso in caso di colpa grave.</p>	<p>giuridica e morale ai propri agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alla loro funzione, riservato il regresso in caso di colpa grave.</p>
<p>4. Dotazione in personale del Posto di Polizia misto</p> <p>a) Il Posto di Polizia misto della Regione VIII deve essere composto da un numero di agenti tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol, entro una data da stabilire tra le parti. Attualmente il numero di agenti comunali necessari per la Regione VIII è di 16 agenti.</p> <p>b) La Polizia cantonale garantisce al minimo il mantenimento dell'effettivo attuale di agenti cantonali e si impegna inoltre a potenziare negli anni il Posto di Polizia misto della Regione VIII, compatibilmente con l'aumento degli effettivi a livello cantonale.</p> <p>c) Gli assistenti e gli ausiliari di polizia non fanno parte dell'effettivo operativo di Polizia comunale di cui al capoverso a). Il ruolo e le competenze di questi, riservate le norme superiori, sono definiti dal Municipio di Biasca, in accordo con il Capoposto.</p>	<p>3. Dotazione in personale del Posto di Polizia misto</p> <p>a) Il Posto di polizia misto della Regione VIII deve essere composto da un numero di agenti comunali tale da rispettare le normative vigenti, segnatamente la LCPol e il RLCPol, Il numero di agenti comunali necessari per la Regione VIII è di 16 agenti, effettivo che dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2021.</p> <p>b) Tale effettivo può essere raggiunto anche tramite il finanziamento, da parte dei comuni della Regione, di 10 agenti di polizia e l'assunzione di 6 assistenti di polizia.</p> <p>c) La Polizia cantonale garantisce il mantenimento di un effettivo minimo di 23 agenti di polizia, agenti comunali compresi. Essa si impegna inoltre a potenziare negli anni il Posto di Polizia misto della Regione VIII, qualora necessario a seguito dell'evoluzione dei dati statistici della criminalità e compatibilmente con l'aumento degli effettivi a livello cantonale.</p>
<p>5. Partecipazione ai costi da parte dei comuni della Regione VIII e procedure contravvenzionali</p> <p>a) I costi derivanti dal servizio di polizia intercomunale, comprensivi delle spese amministrative e per la sede logistica, sono ripartite annualmente fra i comuni della Regione VIII, con un calcolo pro capite sulla base del numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico ticinese). La partecipazione dei comuni viene stabilita annualmente dal Municipio di Biasca, previa verifica con il Dipartimento</p>	<p>7. Partecipazione ai costi da parte dei comuni della Regione VIII e procedure contravvenzionali</p> <p>a) I costi derivanti dal servizio di polizia intercomunale (agenti di polizia e assistenti di polizia), comprensivi in particolare delle spese amministrative, e per la sede logistica e di quelle di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione, sono ripartite annualmente fra i comuni della Regione VIII, con un calcolo pro capite sulla base del numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico</p>

<p>delle istituzioni, sulla base del consuntivo del servizio di polizia dell'anno precedente.</p> <p>b) Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia cantonale sono gestite ed incassate dal Cantone. Le procedure contravvenzionali emesse dal personale di polizia comunale sono gestite e incassate dal Municipio di Biasca. Il Comune di Biasca non riversa alcuna indennità ai singoli Comuni per le contravvenzioni inflitte dagli agenti di polizia sul loro territorio. La somma incassata a seguito delle contravvenzioni emesse da agenti comunali viene ripartita annualmente tra i comuni convenzionati in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti dai rispettivi comuni per il servizio di polizia.</p> <p>c) Rimane riservato il riversamento previsto dall'art. 9 RLACS (RL 7.4.2.1.1).</p>	<p>ticinese). La partecipazione dei comuni viene stabilita annualmente dal Municipio di Biasca, previa verifica con il Dipartimento delle istituzioni, sulla base del consuntivo del servizio di polizia dell'anno precedente.</p> <p>b) Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia cantonale sono gestite ed incassate dal Cantone. Le procedure contravvenzionali emesse dal personale della Polizia comunale di Biasca sono gestite ed incassate dal Comune. Il Cantone riversa al comune di Biasca la somma corrispondente, in percentuale, agli agenti comunali finanziati dal Comune al Cantone. La somma riversata viene ripartita annualmente tra i comuni della Regione in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti per il servizio di polizia.</p> <p>c) Le procedure contravvenzionali emesse dagli assistenti di polizia sono gestite e incassate dal Municipio di Biasca. Il Comune di Biasca non riversa alcuna indennità ai singoli Comuni per le contravvenzioni inflitte dagli agenti di polizia sul loro territorio. La somma incassata a seguito delle contravvenzioni emesse da agenti comunali dagli assistenti viene ripartita annualmente tra i comuni convenzionati della Regione in base al calcolo pro capite e compensato con gli importi dovuti dai rispettivi comuni per il servizio di polizia prestato dagli assistenti.</p> <p>d) Rimane riservato il riversamento previsto dall'art. 9 RLACS (RL 760.110).</p>
<p>6. Sedi</p> <p>a) Il Municipio garantisce la disponibilità di una sede confacente alle esigenze logistiche definite della Polizia cantonale. La distribuzione degli oneri finanziari sarà oggetto di uno specifico accordo tra le parti.</p> <p>b) Il Cantone mette a disposizione la sede di Faido e lo sportello ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila.</p>	<p>5. Sedi</p> <p>a) Il Cantone mette a disposizione le sedi di Biasca e Faido e lo sportello ubicato nel Comune di Blenio quartiere di Aquila. L'onere finanziario per la loro gestione è assunto, durante il periodo del progetto "Polizia 3V", dal Cantone.</p> <p>b) La sede per gli assistenti di polizia è a carico del Comune di Biasca; i suoi costi rientrano nel calcolo dei costi ai sensi dell'articolo 7 lett a) della presente Convenzione.</p>
<p>7. Costi</p> <p>a) I costi per il personale e per l'equipaggiamento personale sono assunti dalle rispettive autorità di nomina.</p> <p>b) I costi per il materiale di consumo, altro materiale e le attrezzature di corpo (trasmissioni, informatica, veicoli, eccetera), necessari allo svolgimento dell'attività, sono</p>	<p>6. Altri costi</p> <p>a) I costi per il personale, i veicoli e per l'equipaggiamento personale sono assunti dalle rispettive autorità di nomina.</p> <p>b) I costi per il materiale di consumo, altro materiale e le attrezzature di corpo necessari allo svolgimento dell'attività, sono ripartiti fra il Cantone e il Municipio in maniera</p>

<p>ripartiti fra il Cantone e il Municipio in maniera proporzionale al numero degli agenti in attività alla fine di ogni anno.</p>	<p>proporzionale al numero degli agenti in attività alla fine di ogni anno.</p>
<p>8. Entrata in vigore, durata e modifiche successive</p> <p>a) La presente convenzione entra in vigore il 1. gennaio 2018, riservata l'approvazione del Consiglio comunale e la sua crescita in giudicato.</p> <p>b) Essa ha una durata indeterminata e può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.</p> <p>c) Con il consenso delle parti firmatarie, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo.</p>	<p>8. Entrata in vigore, durata e modifiche successive</p> <p>a) La presente convenzione entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata l'approvazione del Consiglio comunale e la sua crescita in giudicato.</p> <p>b) Essa decade automaticamente il 31 dicembre 2023, data in cui termina il progetto pilota denominato "Polizia 3V".</p>
<p>9. Abrogazione</p> <p>E' abrogata la convenzione del 9 giugno 2015</p>	<p>9. Abrogazione</p> <p>Con l'entrata in vigore della presente convenzione è abrogata la convenzione del 14 dicembre 2017.</p> <p>Con il consenso delle parti firmatarie, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo.</p>

D E C R E T O

(disegno)

relativo alla modifica della convenzione con il Cantone, rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni, concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 7 del 16 febbraio 2021

d e c r e t a:

- art. 1 E' approvata la modifica della convenzione tra il Comune di Biasca e il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino rappresentato dal Dipartimento delle Istituzioni concernente le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto nella Regione VIII.